



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Prot. n° 6664

VISTO il Regio decreto 3 marzo 1942, n. 327, con il quale è stato approvato il Codice della navigazione e successive modifiche;

VISTA la normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza nel settore dell'aviazione civile;

VISTO in particolare il Regolamento CE n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile,

VISTO l'art. 5, comma 1, del suddetto Regolamento CE che prevede l'adozione da parte di ogni Stato membro di un Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, inteso a garantire l'applicazione delle citate norme comuni, al fine di prevenire atti di interferenza illecita nell'aviazione civile;

VISTO in particolare l'art. 5, comma 2, del suddetto Regolamento CE che prevede la designazione da parte di ogni Stato membro di un'autorità responsabile del coordinamento e del controllo dell'attuazione del suo Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 5, del menzionato Regolamento CE che prevede, altresì, che ciascun Stato membro incarichi l'autorità designata di assicurare lo sviluppo e l'attuazione dei programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile e di formazione alla sicurezza nel medesimo settore;

VISTO il decreto n. 2/T del 15 gennaio 1991 e successive modifiche con il quale il Ministro dei trasporti ha istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza - CIS nel settore aereo;

VISTO il DPR 26 marzo 2001 n. 177 concernente l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CONSIDERATO che, ai sensi del citato DPR 177/2001, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'espletamento dei compiti ad esso demandati è articolato in quattro Dipartimenti, tra i quali il Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo;



PER CONFORME



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 dicembre 2001, che in attuazione del suddetto DPR 177/2001, ha individuato gli Uffici di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero e le competenze ad essi attribuiti;

VISTO il DPCM in data 19.11.2002 con il quale è stato istituito il Comitato di coordinamento interministeriale per la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture - COCIST, per delineare gli indirizzi per la sicurezza nell'ambito dei settori aereo, terrestre e marittimo;

VISTO il decreto n.16326/AC del 29 novembre 2002 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha riformulato il provvedimento istitutivo del CIS, ora denominato Comitato Interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti - CISA;

VISTO che fra i compiti attribuiti al suddetto CIS, ora CISA, rientra, in particolare, l'elaborazione e l'aggiornamento del Programma nazionale per la sicurezza nel settore dell'aviazione civile;

VISTO il Programma nazionale per la sicurezza nel settore dell'aviazione civile, già elaborato dal CIS, concernente le norme e le procedure delle misure di sicurezza da applicare negli aeroporti italiani, che ha subito nel tempo diversi aggiornamenti al fine di elevare il livello di protezione, in particolare dopo gli attentati dell'11 settembre 2001;

VISTO il Programma nazionale attualmente in vigore, approvato e reso esecutivo nella riunione del CIS in data 2 ottobre 2002;

CONSIDERATO che il CISA sta procedendo ad un ulteriore aggiornamento del Programma nazionale, al fine di recepire la normativa introdotta dal citato Regolamento n. CE n. 2320/02;

RAVVISATA la necessità di designare un'autorità competente responsabile del coordinamento e del controllo dell'attuazione dei Programmi nazionali per la sicurezza aerea di cui al citato art. 5, commi 2, 3 e 5 del Regolamento CE n. 2320/02;

CONSIDERATO che tra i compiti istituzionali demandati al Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo rientrano in particolare quelli inerenti il settore dell'aviazione civile e del trasporto aereo; nonché i rapporti con organismi nazionali e internazionali e il coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione, trasporto marittimo e aereo;

CONSIDERATO, altresì che, per l'esperienza maturata nel settore, per i positivi risultati conseguiti nonché per garantire la continuità dell'azione finalizzata al raggiungimento di livelli sempre più alti di sicurezza nel settore del trasporto aereo, è opportuno che il suddetto Dipartimento, per lo svolgimento dei compiti di cui al cennato articolo 5, commi 2, 3 e 5, si avvalga della struttura e delle specifiche conoscenze tecniche del CISA;



PRODOTTO CONFORME



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Art. 1

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo - è designato quale Autorità responsabile del coordinamento e del controllo dell'attuazione del Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, ai sensi e per gli effetti del Regolamento CE 2320/2002, di cui in premessa.

Art. 2

L'Autorità, di cui al precedente articolo, è incaricata altresì di assicurare lo sviluppo e l'attuazione di un programma nazionale per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile nonché lo sviluppo e l'attuazione di un programma nazionale di formazione alla sicurezza nel medesimo settore, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 5, del citato Regolamento CE.

Art. 3

Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni indicati dal precedente articolo l'Autorità si avvale del Comitato Interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti - C.I.S.A.

Art. 4

Il C.I.S.A. riferisce sull'attività espletata presentando rapporti trimestrali al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare il C.I.S.A. è tenuto a comunicare l'adozione di eventuali misure alternative, in deroga alle norme comuni, nei casi previsti dall'art. 4 comma 3, del citato Regolamento CE nonché l'esito delle ispezioni effettuate ai sensi dell'art. 7 della medesima normativa comunitaria.

Art. 5

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico dello Stato.

Roma, 10.04.2003



[Signature]

IL MINISTRO

Pietro Lunardi